

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15

Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi¹

Art. 1 (Finalità della legge)

1. La Regione, in osservanza dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza i fini di speculazione privata.

2. Nel quadro della competenza regionale di cui all'articolo 4, n. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo Statuto speciale di autonomia, all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 ed all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, contenenti norme in attuazione dello Statuto in materia di cooperazione, la presente legge disciplina le iniziative e le attività, di cui ai successivi articoli, intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi.

Art. 2 (omissis)²

Art. 3 (Iniziativa per lo sviluppo della cooperazione)

¹ In B.U. 9 agosto 1988, n. 35.

² Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, lettera c) della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

1. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 2, propone alla Giunta regionale, annualmente, entro il mese di settembre le seguenti iniziative:

- a) effettuazione di studi e ricerche intese a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano, anche con riguardo alle nuove forme cooperative;
- b) realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;
- c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici competenti, di programmi pluriennali per la divulgazione, negli istituti di istruzione elementare e secondaria, dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, anche attraverso nuovi indirizzi organizzativi;
- d) realizzazione di scambi di esperienze ed attuazione di programmi di comune interesse con altri organismi nazionali ed esteri che perseguono finalità analoghe.

2. La Giunta regionale interviene altresì, su proposta del Comitato consultivo, a favore delle seguenti iniziative:

- a) programmazione e patrocinio di corsi documentaristici e di formazione, volti a perfezionare lo spirito e l'educazione cooperativa;
 - b) erogazione di borse di studio da concedere a ricercatori, operanti presso istituti, università ed organismi equipollenti, con l'obbligo per gli assegnatari di mettere a disposizione della Regione i risultati delle ricerche
-
-

esperite su temi storici, giuridici, sociali ed economici interessanti la cooperazione;

- c) istituzione e funzionamento di organismi aventi per scopo lo studio dei problemi cooperativistici.

3. La Giunta regionale, in attuazione delle norme della presente legge e previo parere del Comitato consultivo, può inoltre concedere:

- a) contributi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione ed aggiornamento degli amministratori e dei sindaci delle società cooperative e loro consorzi;
- b) contributi ad associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, a società cooperative e loro consorzi, ad altri enti e organismi, nonché a persone fisiche e giuridiche, le cui iniziative siano finalizzate agli obiettivi della presente legge;
- c) sussidi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative.
- c-bis*) contributi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale.³

3-bis. I contributi di cui al comma 3, lettera c bis), sono cumulabili con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a) e b), al comma 3, lettera a) e ciò ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.⁴

³ Lettera introdotta dall'art. 17, comma 1, della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

⁴ Comma introdotto dall'art. 17, comma 2, della l.r. 1 novembre 1993, n. 15.

4. La Giunta regionale, ad avvenuta approvazione delle iniziative proposte, provvede con propria deliberazione a ripartire i fondi da destinarsi alle iniziative medesime.

5. Le iniziative di cui al presente articolo, approvate dalla Giunta regionale, sono attuate a cura della Ripartizione per il credito e la cooperazione.

Art. 4 (Presentazione delle domande di contributo e sussidio)

1. Per beneficiare delle provvidenze di cui al comma 3 dell'articolo 3, gli aventi titolo devono presentare domanda alla Giunta regionale, corredata dei programmi di attività e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sussidi ottenuti.

2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono liquidati dietro presentazione dei consuntivi, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute.

3. I sussidi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e liquidati sulla base dei programmi preventivi presentati.

4. I beneficiari dei contributi e dei sussidi, ad avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti nel presente articolo, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione illustrativa dei risultati conseguiti, la quale sarà acquisita a fini di documentazione e di studio.

Art. 5 (Cumulabilità parziale delle agevolazioni)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 abbiano beneficiato per la stessa iniziativa di analoghe agevolazioni da parte dello

Stato o di altri enti, ma in misura inferiore ai limiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 4, la Giunta regionale, in relazione all'interesse o all'importanza dell'iniziativa, e su parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 2, può integrare le provvidenze fino alla concorrenza dei limiti stessi.

Art. 6 (Liquidazione, riduzione e revoca delle provvidenze)

1. All'atto della liquidazione delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, la Giunta regionale effettua, tramite la Ripartizione per il credito e la cooperazione, le necessarie verifiche.

2. Qualora si riscontrino difformità tra iniziative programmate e iniziative realizzate, ovvero si accerti il mancato compimento delle iniziative stesse, le provvidenze suddette sono proporzionalmente ridotte o revocate.

3. La misura della riduzione o la revoca sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7 (Abrogazione di norme)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2, 6 e 7, comma 3 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, contenente provvedimenti a favore della cooperazione.

Art. 8 (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è integrata con i

componenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma delle iniziative ed attività di cui all'articolo 3 viene presentato alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 è fissato alla fine del mese di ottobre.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi successivi, all'onere relativo si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale, ai sensi dell'articolo 24 e nei limiti previsti dall'articolo 9 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L.
